

IN BREVE n. 019-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



56° CONGRESSO FEDER.S.P.eV.
Firenze 28/30 aprile 2019

*Lavoriamo per il futuro del Paese
Un nuovo patto intergenerazionale nel segno del
dialogo e della solidarietà*

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
NAZIONALE**

Prof. MICHELE POERIO

LEGGI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5cd0052928eb2.pdf

CONCORSO SPECIALIZZAZIONI MEDICHE 2018-2019

È stato pubblicato sul sito del MIUR il Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'Anno Accademico 2018/2019.

Il 2 luglio 2019 la prova unica nazionale per l'accesso.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione vanno dal 9 maggio 2019 alle ore 15.00 del 21 maggio 2019.

Le attività didattiche inizieranno il 1 novembre 2019.

ALLEGATO A PARTE - MIUR Bando conc.accesso specialità (documento 095)

ASL PAGA CURE MEDICHE ANCHE SE PRESENTE TRANSAZIONE da
StudioCataldi a cura di avv.Lucia Izzo

Per la Cassazione, anche se il rimborso è suggestivo di una funzione risarcitoria, in realtà non differisce dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario

Vanno rimborsate ai genitori della bambina le spese mediche per le cure effettuate all'estero, essendo irrilevante che fra l'amministrazione e i genitori sia intervenuta una **transazione** nel giudizio civile per colpa medico sanitaria.

Anche se il rimborso è suggestivo di una funzione risarcitoria, l'autorizzazione della cura all'estero, per ragioni di tempi e professionalità, non differisce in alcun modo dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario anche se si risolve in un esborso e non nella mera prestazione del servizio.

Corte di Cassazione sezione Lavoro - Ordinanza numero 11354 del 23.01.2019 pubbl.29.04.2019

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO CERCA ADDETTO STAMPA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti dell'articolo 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, addetto stampa, categoria D.

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO CONCORSO (scad. 2 giugno 2019)

In esecuzione della delibera n. 237 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, addetto stampa, categoria D.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell'8 aprile 2019 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010 203024.

STUDI «A CAVALLO» : CONVIENE RISCATTARE GLI ANNI POST 1996 da Sole 24 ore - risposta 1004 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono una docente di scuola primaria che ha iniziato a lavorare dal 2004. Sono nata nel 1974 e compirò 45 anni il prossimo novembre. Mi sono iscritta all'università nel 1993. Il mio corso di laurea ha durata legale di quattro anni. Nel 2008 ho presentato richiesta di riscatto per due anni del corso di laurea (1993-1994 e 1994-1995) e l'Inps ha quantificato l'ammontare del riscatto a 19.800 euro (calcolo con riserva matematica). Alla luce della legge 26/2019 relativa al riscatto agevolato per gli anni a partire dal 1996, ora sono in difficoltà. I miei anni di laurea si trovano a cavallo di questa data. Mi conviene riscattare i due anni ante 1996 o post 1996?

R - In linea generale, nel caso in cui il periodo degli studi universitari si collochi a cavallo dell'anno 1996 e si voglia riscattare solo una parte di tale periodo di studio, conviene riscattare gli anni di corso universitario dal 1996 in poi, al fine di poter ottenere i benefici previsti dall'articolo 20, comma 6 del Dl4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 29/2019. Infatti, la norma sopra citata ha introdotto un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi di cui all'articolo 2 del Dlgs 184/1997, più favorevole rispetto al passato, nel caso in cui la domanda di riscatto riguardi periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo, quindi dopo il 31 dicembre 1995.

PER L'AGEVOLAZIONE VALGONO SOLO I PERIODI NEL

CONTRIBUTIVO da Sole 24 ore - risposta 1005 a cura di Aldo Forte

D - Sono nata a Gorizia il 25 aprile 1975 e mi sono iscritta all'università nell'anno accademico 1994/1995. La durata legale del corso di laurea è di quattro anni, ma io mi sono laureata il 27 giugno 2000. Ho iniziato a lavorare il 1° dicembre 2001. Vorrei fruire delle opportunità offerte DL 4/19 (con le modifiche apportate nella conversione in legge) per il riscatto della laurea. Quanti anni posso riscattare? Desidererei conoscere anche se ci sono delle controindicazioni.

R - La norma precisa che si possono riscattare gli anni del corso di laurea dal 1996 in poi. Infatti, tali anni rientrano nel sistema contributivo e, di conseguenza, sono quelli previsti dall'articolo 20, comma 6, del DL 4/2019, convertito nella legge 26/2019. Essi varranno sia per il calcolo che per il diritto della pensione.

I VANTAGGI SONO STATI ESTESI OLTRE LA SOGLIA DEI 45 ANNI

da Sole 24 ore - risposta 1006 a cura di Fabio Venanzi

D - Mia figlia, nata il 25 maggio 1974, si è laureata nel marzo 2004 e ha una duplice posizione retributiva: è titolare di un rapporto para subordinato co.co.co. dal 1996 ed è dipendente di una ditta privata dal maggio 2006. Vorrebbe fruire del riscatto della laurea per i cinque anni di studio (1994-2003) con le agevolazioni della legge 26/2019. Ho saputo che sarebbe possibile il riscatto della laurea solo agganciato al rapporto di lavoro dipendente nato nel 2006. È così? Il riscatto può essere fatto per tutti e cinque gli anni di studi? Ha tempo per fare richiesta fino al 24 maggio 2019 (ovvero il compimento dei 45 anni) o il termine è stato posticipato? A chi bisogna inviare la domanda?

R - Il riscatto con onere agevolato è stato esteso anche ai soggetti con età superiori a 45 anni, poiché requisito anagrafico è stato eliminato in sede di conversione del DL 4/2019. Il riscatto del diploma di laurea può essere esercitato dalla data di prima immatricolazione (1° novembre 1994 per la durata legale del titolo di studio e quindi fino al 31 ottobre 1999).

Se il periodo che si intende riscattare risulta già coperto in altra gestione assicurativa, il diritto non potrà essere esercitato. Il riscatto della laurea può essere esercitato anche nella Gestione separata e nel Fondo pensione lavoratori dipendenti esclusivamente per i periodi non già utili né in questo Fondo né nella Gestione separata Inps. Non è infatti ammesso il riscatto quando i relativi periodi risultano già coperti in altri regimi obbligatori.

La domanda va inviata tramite Pin personale dell'interessata, attraverso il portale Inps oppure rivolgendosi agli enti di patronato.

I MEDICI POSSONO RISCATTARE LAUREA E SPECIALIZZAZIONE da

Sole 24 ore - risposta 1007 a cura di Fabio Venanzi

D - Sono un medico. Mi sono iscritto all'università nel 1996, laureato in corso nel 2002 e, dal 2003, ho intrapreso il percorso di specializzazione (della durata di cinque anni) conseguita nel 2007. Potrei fruire del riscatto agevolato completo (sei anni di medicina + cinque anni di specialità) degli anni di studio? In tal caso, il costo del riscatto è deducibile dal reddito anche sfruttando il pagamento in 120 rate?

R - La risposta è positiva. Il riscatto con onere agevolato può essere esercitato per entrambi i titoli di studio.

La rateizzazione massima è di 120 rate mensili e il relativo costo è detraibile, nella misura del 50%, in cinque rate annuali, la prima nell'anno di sostenimento del costo e le altre nei quattro anni successivi. Se il lettore avanzasse richiesta di riscatto con onere ordinario, entrambi i titoli

sarebbero riscattabili, e il relativo costo sarebbe deducibile dal reddito nell'anno di sostenimento del relativo costo.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO



5 € Proof 2019 Bronzital - Centenario

Associazione Nazionale degli Alpini

Moneta Proof in Bronzital

DRITTO: ritratto di un Alpino con il caratteristico cappello in feltro e la penna leggermente inclinata all'indietro.

ROVESCIO: Alpino in perlustrazione di un territorio montano insieme ad un mulo, insostituibile compagno del Corpo degli Alpini fin dalle sue origini. In primo piano, la stella alpina, simbolo di coraggio e tenacia.

Diametro 26,95 mm

Peso 9,3 g

Tiratura 10.000 pz

In confezione originale Zecca Italiana (CoinCard).

EDITORE: Zecca Italia ANNO: 2019

€ 37,00 (Iva Inclusa)



5 Euro Proof 2019 - 50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

Moneta Bimetallica Proof

DRITTO: in primo piano il logo ufficiale del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Sullo sfondo, la sede storica del Comando di Piazza Sant'Ignazio in Roma. In alto una libera interpretazione della "granata", simbolo dell'Arma.

ROVESCIO: composizione di alcuni importanti reperti archeologici recuperati dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. In primo piano la statua di Vibia Sabina; sullo sfondo, rispettivamente a sinistra e a destra, il Trapezophoros di Ascoli Satriano con grifoni, il Cratere di Euphronios e la Triade Capitolina.

Diametro 27,50 mm

Peso 9,5 g

Metallo bronzital-cupronichel

Tiratura 5.000 pz

In confezione originale Zecca Italiana.

EDITORE: Zecca Italia ANNO: 2019

€ 42,00 (Iva Inclusa)

LAUREA - RISCATTO TRADIZIONALE e RISCATTO AGEVOLATO (mpe)

FISCO

Onere deducibile - importo che è possibile sottrarre dal reddito complessivo

Onere detraibile - importo che è possibile detrarre dall'imposta lorda

Alcune considerazioni per una scelta oculata con confronto di alcuni parametri tra le due possibilità

Riscatto agevolato ex D.L. n.4 / 2019 (vedi testo coordinato legge 26 di conversione al documento 072)	Riscatto tradizionale
Sperimentale per triennio 2019-2021	Non previsto arco temporale
Periodo massimo: 5 anni	Non prevista limitazione
Età massima: la limitazione prevista al compimento del quarantacinquesimo anno di età è stata cancellata in sede di conversione in legge	Non prevista
Condizione: periodi non già coperti da copertura contributiva	Condizione: periodi non già coperti da copertura contributiva
Condizione: anzianità contributiva dal 1 gennaio 1996 ovvero privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione	Condizione: oltre che dal 1 giorno di lavoro è ammessa anche al neo laureato prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa pagata anche dai genitori con detrazione dell'onere al 19%
Onere: pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (2019: costo fisso di 5.241 euro per ogni anno di studio)	Onere: calcolato in base al sesso, all'età anagrafica e agli importi retributivi alla data dell'inoltro della domanda per le pensioni retributive, mentre per le pensioni future con calcolo contributivo il calcolo del riscatto degli anni collocati dopo il 1995 viene stabilito un sistema "a percentuale", applicando al relativo imponibile previdenziale (ultime 52 settimane) un'aliquota pari al 33-34%.
Onere: detraibile nella misura del 50% in rata unica o ripartita in 5 rate annuali di pari importo senza interessi di dilazione (art.20 c.3) ovvero in 120 rate mensili ciascuna di importo non inferiore a euro trenta (art.20 c. 4-5)	Onere: deducibile dal reddito imponibile (incide sull'aliquota marginale) e può essere pagata in rata unica o in 120 rate mensili senza oneri di dilazione
Condizione per la rateizzazione: la rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari	Condizione per la rateizzazione: la rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari

In conclusione cosa scegliere?

Entrambe i due riscatti («agevolato» o «tradizionale») comportano un eguale aumento dell'anzianità contributiva nel limite però di 5 anni l'«agevolato», senza limite di anni il «tradizionale». Avendo più anni riscattabili, l'«agevolato» è, dunque, una limitazione.

L'«agevolato» costa meno e il recupero è mediante detrazione al 50% (dall'imposta lorda), ciò però col sistema contributivo comporta un minor apporto contributivo nel montante che in uscita influirà con un assegno di pensione inferiore rispetto al «riscatto tradizionale» che più costoso comporta versamenti superiori nel montante che ovviamente danno nel sistema contributivo un assegno di pensione più alto (più versamenti contributivi, tanto maggior l'assegno di pensione).

Ricordiamo che i benefici fiscali col sistema «tradizionale» avvengono mediante la deducibilità delle somme dei contributi versati cioè con un abbattimento dell'imponibile (aliquota marginale).

Dunque il riscatto «agevolato» è utile per maturare una maggior anzianità contributiva (però col limite massimo di 5 anni) a costi contenuti, il riscatto «tradizionale» è più costoso, ma fa anche maturare una pensione più alta e si possono riscattare anche più di 5 anni.

DICHIARAZIONE REDDITI - SPESE SANITARIE NEL 730 PRECOMPILATO, NOVITÀ DAL 2019: DAI DATI ALL'OPPOSIZIONE

a cura di Rosy D'Elia

Spese sanitarie nel 730 precompilato: le novità dal 2019. Dall'estensione dell'obbligo di comunicazione dei dati alle strutture sanitarie militari ai nuovi termini per l'opposizione, passando per l'elaborazione: tutti i dettagli nel provvedimento numero 115304 dell'Agenzia delle Entrate.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTR. Provv. n. 115304 del 6.05.2019 (documento 096)

INPS - RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO da DplMo - fonte Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, con la quale informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- **15%** per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- **25%** per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- **30%** per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- **35%** per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- **40%** per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell'individuazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell'articolo 1, comma

261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

– **pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva**, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:

- infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli articoli 42, 52 e 219 del [D.P.R. n. 1092/1973](#);
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della [legge n. 379/1955](#);
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, della [legge n. 335/1995](#);

– **trattamenti pensionistici per invalidità specifica** riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;

– **assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità** riconosciuti ai sensi della [legge n. 222/1984](#);

– **pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato**;

– **pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche** di cui alla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), e alla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#). Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 211, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).

Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. [42/2006](#) e n. [184/1997](#), stante la previsione del comma 261 dell'articolo 1 sopra citato, che circoscrive l'ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Gli importi di cui all'articolo 1, comma 261, sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell'indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.

Attenzione: la riduzione di cui al comma 261 non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

LEGGE N. 145/2018 articolo 1 comma 261 e 268

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, **i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.



268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i **trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti** e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 62 del 7.05.2019 (documento 097)

Dunque al via i tagli alle pensioni così dette d'oro con tagli dal 15 al 40% per 5 anni! Ma che fine faranno questi introiti? La norma prevederebbe che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali in appositi fondi ...

Tagli su tagli ... le pensioni sono la vacca, che ha ancora latte, da mungere ... ma i pensionati sono stufi! ...

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE BATTERIE PROTESI ACUSTICHE

Domanda

È detraibile l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche?

Risponde G. Napolitano

In relazione alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici (categoria in cui rientrano anche le protesi) spetta la detrazione del 19% per spese sanitarie. Per fruire dell'agevolazione, è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e chi sostiene la spesa. La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e cioè "AD" (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o "PI" (spesa protesica). Nel novero dei dispositivi medici detraibili rientrano anche gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche ([circolare n. 7/E](#) del 27 aprile 2018).

PARLAMENTO EUROPEO - CONGEDO DI PATERNITÀ, PARENTALE E DI ASSISTENZA da Avvenire.it del 5 aprile 2019 in "Bruxelles - L'Europa allunga a 10 giorni il congedo di paternità"

Il padre avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita. Tale congedo dovrà essere pagato a un livello non inferiore all'indennità di malattia. Attualmente in Italia la durata del congedo obbligatorio per il padre è di 5 giorni, più un giorno facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione.

I deputati hanno aggiunto due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito. Questo congedo sarà un diritto individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle responsabilità.

Gli Stati membri fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito (spesso un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto.

Gli Stati membri devono offrire 5 giorni all'anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età.

ECM - ANELLI AI PRESIDENTI D'ORDINE

Il Presidente Fnomceo Filippo Anelli ai Presidenti di Ordine e Commissione albo odontoiatri ribadisce che *"l'aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi"*.

La Federazione sta trasmettendo agli Ordini i dati sui crediti accumulati dagli iscritti presso il portale delle professioni Cogeaps.

Per Roberto Stella, Presidente dell'Ordine di Varese e Coordinatore Nazionale Area Strategica Formazione della Fnomceo, *"l'ECM è un obbligo individuale, del medico e non dell'Ordine. La responsabilità in caso di mancato aggiornamento è del professionista. L'Ordine deve fare in modo che l'iscritto si adegui, non deve lasciare nulla d'intentato affinché la sua formazione sia all'altezza di prestazioni di qualità per i pazienti. Se nuove norme contempleranno sanzioni ordinistiche per chi non si aggiorna, ne andranno valutati tempi, entità e modalità. Al presente le priorità sono altre»*.

Va ricordato che il triennio formativo 2017-19 sta per finire e servirà per recuperare anche i crediti mancati nel precedente 2014-16.

Per il prossimo triennio, mentre si attende la nuova Commissione per la formazione continua in Agenas, gli Ordini hanno la consegna di avvisare gli iscritti in "deficit" con il punteggio.

Di recente è stato sanzionato un dentista di Aosta per mancato aggiornamento: non ha accumulato punti sufficienti.

INPS - FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO: DISCIPLINA VIGENTE E CHIARIMENTI

L'INPS col messaggio n. 1711 del 3 maggio 2019, per rendere più agevole la consultazione degli estratti contributivi dei lavoratori iscritti al Fondo Volo in forza alle aziende operanti nel settore del trasporto aereo, fornisce una ricognizione della normativa in materia, succedutasi nel tempo, e riepiloga le indicazioni operative già illustrate dall'Istituto.

Il messaggio, in particolare, fa riferimento alla corretta valorizzazione dell'indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della retribuzione pensionabile.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1711 del 3.05.2019 (documento 098)

ENPAM - COSA PUOI FARE PRESSO IL TUO ORDINE da Enpam - Giornale della Previdenza n. 17 dell'8 maggio 2019

L'Enpam sempre più presente sul territorio, grazie alla sinergia con gli uffici ordinistici provinciali. Ecco i servizi a disposizione degli iscritti

Aumentano i servizi Enpam a disposizione degli iscritti sul territorio.

Grazie alla disponibilità degli Ordini provinciali, a partire da quest'anno si moltiplicano le possibilità di ottenere informazioni e sbrigare gli adempimenti previdenziali e assistenziali vicino a casa.

Per il 2019 la Fondazione Enpam ha infatti aumentato gli stanziamenti per i contributi agli Ordini con l'obiettivo di incentivare e migliorare l'accessibilità ai servizi in luoghi di prossimità.

Si moltiplicano le possibilità di ottenere informazioni e sbrigare gli adempimenti previdenziali e assistenziali vicino a casa

L'incremento delle risorse servirà anche a favorire lo svolgimento di convegni ed eventi sulla previdenza e l'assistenza Enpam e su altri temi che riguardino la promozione e il sostegno al reddito dei professionisti e l'impatto delle nuove tecnologie digitali.

Servizi Istituzionali

Tutti gli Ordini svolgono per i medici e i dentisti una serie di prestazioni conseguenti ad obblighi di legge e regolamenti.

Ad esempio, presso l'ufficio della propria provincia:

- i medici e gli odontoiatri possono aggiornare i propri **dati anagrafici** (che vengono automaticamente comunicati all'Enpam)
- gli iscritti e i familiari inabili degli iscritti deceduti possono presentare le domande di **pensione di inabilità assoluta e permanente**
- gli iscritti attivi o i familiari superstiti possono fare domanda per **prestazioni assistenziali**
- è possibile sottoporsi a una visita della Commissione medica per gli **accertamenti medico legali** per le prestazioni di inabilità

Attività di Sportello

Accanto ai servizi già esistenti, gli Ordini che hanno aderito (l'elenco completo può essere visualizzato all'indirizzo www.enpam.it/Ordini), offrono **attività di sportello** in materia di contributi, previdenza e assistenza.

Ad esempio, gli iscritti possono:

- ottenere **consulenze** personalizzate
- ricevere aiuto nella compilazione e nell'invio delle **domande per la pensione** ordinaria e le altre prestazioni previdenziali e assistenziali
- chiedere le **indennità di maternità**, adozione, affidamento e aborto
- fare richiesta di **riscatti e congiunzioni**
- fare alcune dichiarazioni e **adempimenti contributivi**
- cambiare l'indirizzo **email** associato all'area riservata
- recuperare la **password** per accedere all'area riservata

Servizi online

D'ora in poi sarà anche possibile ottenere molti **servizi on line** presenti nell'area riservata del sito della Fondazione, senza più necessità di compilare moduli di delega.

Presso gli Ordini aderenti quindi sarà possibile:

- stampare la **Certificazione unica (Cu)**
- ottenere il documento degli **Oneri deducibili** per la dichiarazione dei redditi
- ricevere i duplicati dei **bollettini Mav**
- interrogare la **Busta arancione** per un'ipotesi di pensione
- prenotare una sessione di **videoconsulenza** con un funzionario Enpam
- stampare il proprio **codice Enpam**
- accedere a nuovi servizi man mano che Enpam li attiverà

LEGGI ANCHE

In quali Ordini sono attivi i servizi  **CTRL + clic**

MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI da Pensioni&Lavoro del 9.05.2018

Per il triennio 2019-2021, la Legge di Bilancio prevede dunque una revisione del meccanismo di rivalutazione così strutturata:

- Il 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS*;
- Il 97% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo;
- Il 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- Il 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- Il 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- Il 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- Il 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

*Per il 2019, la misura del trattamento minimo è pari a 513,01 euro mensili; per il 2018 era pari a 507,41 euro.

Attenzione! Come già accaduto in passato, per il triennio 2019-2021 la rivalutazione sarà applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000. Cosa vuol dire? Che, in passato, un'ipotetica pensione di 4.000 euro lordi al mese sarebbe stata rivalutata fino al 100% dell'inflazione fino a 3 volte il minimo (circa 1.522 euro), il 90% da 3 a 5 volte il minimo (da 1.522 a 2.537 euro) e il 75% sulla quota di pensione oltre 5 volte il minimo (da 2.537 fino a 4.000 euro). L'attuale Legge di Bilancio, almeno in questo senso, prosegue invece l'impostazione già prevista per il 2018 e applica la rivalutazione all'intero importo: tornando all'esempio, ciò significa che l'intero importo sarà rivalutato al 47% dell'inflazione, percentuale applicata nel caso di pensioni di importo compreso tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo.

Tenendo conto del fatto che l'Istat ha comunicato in via previsionale un incremento pari all'1,1%, nel 2019 gli aumenti saranno contenuti tra l'1,1% effettivamente applicato agli assegni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo e lo 0,44% per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

Praticamente è oltre un decennio consecutivo che le nostre pensioni non vengono perequate o quasi, al costo della vita ... solo briciole di elemosina, non sufficienti a mantenere l'originario potere di acquisto e negli anni questo «stipendio differito» è diventato insufficiente per l'originario tenore di vita, pur avendo versato durante la vita lavorativa fior di contributi a valore corrente ... le pensioni di annata sono diventate pensioni d'annate, maledette ...

Non solo tasse su tasse, ma anche tagli su tagli per una «ragion di stato» ...

ORA DICIAMO BASTA, SIAMO STUFI DI ESSERE IL BANCOMAT DELLO STATO!

La mancata o ridotta perequazione della pensione non è un taglio annuale una tantum, ma è, invece, un mancato pagamento, con le ripercussioni di mancati aumenti annuali dovuti, usque ad finem, no... anche dopo, perchè si ripercuote anche sulle reversibilità ...

PENSIONI D'ORO dal sito di Franco Abruzzo

Cida annuncia "una valanga di ricorsi" sui tagli agli assegni più alti contenuti nella riforma pensioni che ha varato anche Quota 100.

TESTO IN

<https://www.ilsussidiario.net/news/lavoro/riforma-pensioni-quota-100-e-donne-la-doppia-bocciatura-della-cgil-ultime-notizie/1880107/>

Niente taglio per le pensioni d'oro ottenute con il cumulo dei contributi. - di Antonello Orlando/IlSole24Ore

Pensioni d'oro. L'Inps, con la circolare 62/2019, estende le esclusioni previste dalla legge di Bilancio ai trattamenti ottenuti con il cumulo contributivo

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2062%20del%2007-05-2019.htm&iDDalPortale=&iDLink=-1>

La legge 145/2018 ha infatti previsto un contributo di solidarietà per tutte le pensioni che superino l'importo lordo annuo di 100mila euro. Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio saranno considerati tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps. Il taglio parte dal 15% e arriva al 40% per la quota eccedente i 500mila euro. La deroga interessa le pensioni erogate in funzione dell'invalidità del soggetto, nonché pensioni indirette e di reversibilità e quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Fra gli esclusi non sono comprese le pensioni di vecchiaia anticipate erogate ai soggetti con almeno l'80% di invalidità. Per far scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo in quanto la legge di Bilancio 2019 salva anche le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

sintesi in

[https://www.metaping.it/metarassegna/rassegna-legale/niente-taglio-per-le-pensioni-doro-ottenute-con-il-cumulo-dei-contributi/ \)](https://www.metaping.it/metarassegna/rassegna-legale/niente-taglio-per-le-pensioni-doro-ottenute-con-il-cumulo-dei-contributi/)

Testo integrale dell'articolo in

<https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-05-09/pensioni-d-oro-niente-taglio-chi-ha-ottenuto-cumulo-contributi-071317.shtml?uuid=ACzFkS>

CONGEDO MATERNITÀ POST PARTO: PRIME ISTRUZIONI

Messaggio 6 maggio 2019, n.1738 sulle possibilità di astenersi dal lavoro nei 5 mesi dopo l'evento del parto: domanda due mesi prima o entro 1 anno dalla nascita

Inps ha emanato il Messaggio 6 maggio 2019, n.1738 sulle possibilità di astenersi dal lavoro nei 5 mesi dopo l'evento del parto, (articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio). A breve la circolare di istruzioni operative.

In tema di congedo di maternità obbligatorio la legge di stabilità 2019 ha previsto la possibilità di utilizzare tutti e 5 i mesi di maternità obbligatoria dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi

successivi a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro."

A tal proposito, la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite contact center.

Si ricorda, infine, che le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".

È stata aggiornata a funzione "Calcolo congedo di maternità" che permette di simulare il calcolo del congedo di maternità spettante in base alle informazioni inserite.

Sono state inoltre aggiornate le schede informative, i manuali d'uso utente cittadino e utente intranet disponibili, nella versione aggiornata, sul sito Intranet al seguente percorso: "Processi" > "Prestazioni a sostegno del reddito" > "Servizi" > "Domande di Maternità online":

- le "schede informative" per le diverse tipologie di domande sono accessibili alla voce del Menù "Informazioni";
- i "manuali utente cittadino" per le diverse tipologie di domande sono accessibili alla voce del Menù "Manuali utente";
- il "manuale d'uso" per l'utilizzo delle funzionalità intranet delle domande di maternità online è accessibile alla voce del Menù "Manuali utente".

Legge 485/2018

485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».